

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RELIGIOSA

"Associazione Religiosa Nidra"

Doberdò del Lago, 31 Gennaio 2020

Denominazione, sede e durata

Art. 1 *Denominazione*

È costituita l'associazione religiosa, senza scopo di lucro, denominata: Associazione Religiosa Nidra.

Art. 2 *Sede*

L'Associazione ha sede legale in Via Vallone 15 a Doberdò del Lago. L'associazione potrà altresì costituire altre sedi operative su tutto il territorio Italiano. La variazione delle sede legale all'interno della Regione è deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica dello statuto.

Art. 3 *Durata*

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Finalità e oggetto sociale

Art. 4 *Natura dell'associazione*

L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività alla normativa prevista dal Codice Civile vigente, alle regole del presente statuto e ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione e il suo ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutti gli associati, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto.

L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 *Finalità e oggetto sociale dell'associazione*

Scopi e finalità dell'associazione sono la crescita spirituale e la tessitura di una Fede Universale sovrareligiosa, plurireligiosa e metareligiosa, nell'assoluto rispetto delle diverse tradizioni, che parta dal dialogo interreligioso, passando per la rinuncia a qualsiasi presunzione religiosa per giungere all'integrazione e progressione spirituale, per mezzo dello studio, culto e celebrazione delle varie rappresentazioni e manifestazioni del Divino nelle diverse tradizioni religiose. L'Associazione non riconosce alcuna religione come migliore o perfetta ma auspica all'integrazione fra tutte le tradizioni religiose, che sono valorizzate come tante preziose finestre spirituali sul mondo, ognuna con la sua propria unica prospettiva, l'integrazione delle quali può fornire una più ampia visione d'insieme sul senso del Sacro e del Divino nell'esperienza umana, con una particolare attenzione alla mistica, come esperienza personale e intima del Divino nella propria esistenza.

L'oggetto sociale dell'Associazione comprende quindi la pratica, la divulgazione e lo studio delle religioni, la ricerca e l'approfondimento spirituale, la cura e la formazione delle anime, nonché la promozione e integrazione dei valori spirituali universali e condivisibili, fra cui, ad esempio: i

valori bahá'í di unione, relatività, progressione e continuità della rivelazione divina, i **valori biblici ed evangelici cristiani** di fratellanza, solidarietà, giustizia, fede, speranza, carità, gioia di vivere, amore, rispetto e cura della persona umana e dell'ambiente; i **valori buddhisti** di moralità, meditazione e saggezza nel Nobile Ottuplice Sentiero, ovvero la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, il retto modo di vivere, il retto sforzo, la retta presenza mentale, la retta concentrazione; i **valori zoroastriani** di "Buoni pensieri, buone parole, buone opere", che comprendono eguaglianza e parità sessuale, valorizzazione del lavoro e dell'impegno personale, i **valori induisti**, ovvero la compassione, l'empatia, la purezza di gesti e intenti, il benessere, la libertà e il rispetto, fra questi, le specifiche **linee etiche ed evolutive Yoga**, quale mezzo di realizzazione e crescita spirituale; i **valori delle antiche religioni**, fra cui la religione romana, greca, egizia e precristiane europee, che hanno influito profondamente e contribuito a costruire la nostra contemporanea identità culturale; in definitiva qualsiasi condivisibile valore morale e spirituale, di qualsiasi provenienza religiosa, che risulti rispettoso della vita e costruttivo per la felicità e l'evoluzione dell'essere umano e di tutti gli esseri viventi e senzienti.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, comunque sussidiarie e correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. Inoltre, l'associazione potrà promuovere e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo o strategico al proprio.

Art 6 Attività dell'associazione

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, esercitare le seguenti attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali al raggiungimento delle finalità associative:

- **Incontri di culto**, preghiera, celebrazione, riti e meditazione;
- **Attività di divulgazione, diffusione e condivisione** delle scienze religiose, risveglio spirituale, dialogo interreligioso, visione plurireligiosa e studio delle religioni comparate, tramite eventi, convegni e seminari, manifestazioni e laboratori artistiche, culturali e ricreative, spettacoli, incontri, esposizioni, installazioni, concorsi;
- **Ricerca** in materia religiosa, spirituale e filosofica;
- **Formazione**, frontale e a distanza, seminari, percorsi di apprendimento individuali e collettivi di natura spirituale;
- **Assistenza e consulenza spirituale**, individuale e collettiva, volta alla ricerca del Sé e dello scopo profondo della vita;
- **Pubblicazioni** di varia natura.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Art. 7 Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa. L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita, ad esclusione delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, rimborsabili secondo il Regolamento interno per i Rimborsi Spesa. L'associazione potrà comunque procedere all'assunzione di soci (o terzi) quando ciò sia necessario per sostenere e gestire l'attività dell'associazione.

La quota sociale è annuale ed intrasmissibile, non è ammessa la figura del socio temporaneo. Il rapporto associativo è unico indipendentemente dalle varie categorie di soci che l'associazione vorrà costituire. Il numero dei soci è illimitato.

Esistono due categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione.
- **Soci ordinari:** coloro che hanno fatto la richiesta di adesione all'Associazione e hanno ottenuto la qualità di socio per deliberazione del Consiglio.

Il Consiglio si riserva la facoltà di incaricare i soci di particolari funzioni ed attribuzioni.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7 Ammissione e perdita della qualifica

L'aspirante socio che presenta domanda di adesione e corrisponde la quota associativa annuale diventa socio dell'associazione a decorrere dal momento della presentazione della domanda. Il Consiglio può decidere se negare l'adesione entro 30 giorni dal loro ricevimento. Dopo tale termine, se il Consiglio non si è espresso contrariamente, si intende che la richiesta di adesione è stata accolta. L'eventuale diniego all'ammissione è comunicata all'aspirante con motivazione scritta. Contro il suddetto diniego il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il diritto di voto è esercitato dal 18° anno di età.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie, comunicate per mezzo di richiesta scritta al Consiglio Direttivo,
- espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo,
- decesso,
- non aver effettuato il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provochino danni materiali e/o morali all'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 8 Diritti e doveri dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ed essere informati sui programmi generali della stessa;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti, o impugnando le delibere degli organi sociali;
- godere dell'elettorato attivo, diretto o indiretto (per delega), e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione;
- beneficiare di eventuali agevolazioni o convenzioni stipulate con l'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 9 del presente Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto;
- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione;
- corrispondere le quote associative nella misura fissata annualmente dal Consiglio. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili;
- prestare l'eventuale lavoro preventivamente concordato;
- tenere un comportamento, verso gli altri aderenti dell'Associazione basato sulla correttezza, buona fede e onestà, nel rispetto del presente Statuto.

Art. 9 *Assemblea dei soci*

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso delle spese, secondo il Regolamento interno per i Rimborsi Spese.

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, purché in regola con versamento della quota associativa dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea all'ultimo indirizzo conosciuto del socio, pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione (www.associazionenidra.it) ed affissione dell'avviso in maniera ben visibile nella sede e/o sedi dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso al momento dell'Assemblea stessa; a ciascun socio spetta un solo voto. È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

È ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio partecipante può avere al massimo tre deleghe.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti od astenuti dal voto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente che è esposto per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede o sedi dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia). Il Presidente accerta la regolarità della convocazione, della costituzione dell'Assemblea e del diritto ad intervenire.

Compiti dell'Assemblea dei soci

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'**Assemblea Ordinaria** presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, sono ammesse deleghe da conferirsi ad altro socio per al massimo il 20% del totale dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'**Assemblea Straordinaria** è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso, sono ammesse al massimo tre deleghe in totale da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza del 50% più uno dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente per modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e conservato nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

Art. 10. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, che debbono essere scelti fra i soci, ivi compreso il Presidente, che è membro di diritto del Consiglio. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi hanno durata di 5 anni e si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Il Segretario e il Tesoriere possono anche essere Vice Presidenti. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti l'amministrazione, i rimborsi spese, le spese ordinarie e

- straordinarie, di esercizio e capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- l'approvazione del programma dell'Associazione;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci ed eventuale espulsione di soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto via posta o via mail da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Segretario, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio nomina al suo interno un Segretario e un Tesoriere, le funzioni di Tesoriere e di Segretario possono essere cumulate. Nella sua prima adunanza il Consiglio nomina il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e compie gli atti necessari a promuovere l'inizio delle attività sociali.

Se un Consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio, con le stesse funzioni del Consigliere uscente. L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio, per giusta causa, deve essere deliberata dall'Assemblea ordinaria per proposta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Per ogni seduta del Consiglio viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci. Il Consiglio si riserva la facoltà di interpellare altri soci dell'Associazione in qualità di esperti.

Art. 11. Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni, e può essere rieletto.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può

esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Le funzioni del Presidente sono:

- rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio e, in caso di necessità, assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
- firmare tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- dirigere e coordinare l'esecuzione delle decisioni prese e delegare ad altri soci dell'Associazione l'esecuzione di vari adempimenti.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione. Il presidente cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia espressa dall'assemblea ordinaria, regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati in regola con versamento della quota associativa dell'anno in corso, e con voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 12 *Segretario e Tesoriere*

Il **Segretario** redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere al disbrigo della corrispondenza e alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il **Tesoriere** presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo potranno essere assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 13 *Risorse economiche*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e che le pervengano a qualsiasi titolo: elargizioni, eredità, contributi da parte di associati o terzi, enti, istituzioni pubbliche e private o persone fisiche;
- quote associative e contributi degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi di iniziative promozionali attuate o promosse dall'Associazione stessa nel

- perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizio convenzionati;
- proventi derivanti dalle cessioni di beni e dalla fornitura di servizi agli associati e ai terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di uno degli obiettivi istituzionali;
- ogni mezzo che non sia in contrasto col presente statuto, col regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano.

Il patrimonio dell'associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni aventi le medesime finalità.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio e approvato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti. Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo, che dia testimonianza delle attività dell'associazione, degli eventi e delle iniziative organizzate. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- il libro dei soci;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di **raccolta pubblica di fondi** eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 14. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, l'assemblea dei soci nominerà un liquidatore, per saldare eventuali debiti dell'Associazione attraverso il patrimonio associativo. Eventuali beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20. Completezza dello Statuto

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con

arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.